

STATUTO

MEDIAZIONE SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA DELLA ZECCA 7

Numero REA: ME - 193427

Codice fiscale: 02796870836

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al N. 23179 della Raccolta.

S T A T U T O

della Società Cooperativa denominata "MEDIAZIONE SOCIALE
SOCIETA' COOPERATIVA"

DENOMINAZIONE E SEDE

ART.1) - E' costituita una società cooperativa a responsabi-
lità limitata con la denominazione "MEDIAZIONE SOCIALE SOCIE-
TA' COOPERATIVA"

ART.2) - Norme applicabili.

- Alla cooperativa per quanto non previsto dal titolo VI del
C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano
in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità
limitata.

ART.3) La Cooperativa ha sede nel Comune di Messina.

La cooperativa potrà istituire e sopprimere su delibera del-
l'assemblea dei soci uffici amministrativi e/o stabilimenti
operativi non aventi carattere di sede secondaria anche al-
trove.

ART.3) - OGGETTO SOCIALE:

La cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo della
mutualità e senza finalità speculative si propone i seguenti
scopi:

1) La gestione di servizi socio sanitari ed educativi;

2) Lo svolgimento di attività diverse agricole, industria-
li, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento la-

	vorativo di persone svantaggiate;	
	3) L'assistenza ed il trasporto di disabili, portatori di	
	handicap e o diversamente abili, anziani, analfabeti di ri-	
	torno, tossicodipendenti, caratteriali, ex detenuti e di tut-	
	te le altre categorie che siano ritenute dalla legge disabili	
	o svantaggiate di ogni ceto sociale ed economico, sia diret-	
	tamente che mediante lo studio di nuove soluzioni alle emar-	
	ginazioni di tali categorie sociali, al fine di far acquisire	
	agli stessi una dignità sociale ed una qualificazione profes-	
	sionale.	
	4) La sensibilizzazione dei soci al ripristino ed alla	
	diffusione dei valori umani, morali civili, culturali e di	
	solidarietà sociale, attraverso la promozione e l'organizza-	
	zione di gruppi di lavoro, incontri, convegni, seminari, mo-	
	stre, dibattiti, conferenze, proiezioni cinematografiche;	
	5) L'attivazione e la gestione di servizi so-	
	cio-psico-assistenziali atti a garantire alle persone di ogni	
	condizione la piena realizzazione della propria personalita';	
	6) La gestione di servizi domiciliari in favore della famiglia	
	in situazioni di disagio, in particolare in favore degli an-	
	ziani, garantendone la permanenza nel loro ambiente;	
	7) La gestione di emittenze radio, televisive, e mezzi di	
	informazione per una migliore diffusione dei valori morali,	
	sociali ed umani;	
	8) La gestione di servizi attraverso segreteria telefonica	
	2	

	(call center) e di teleassistenza;	
	9) La creazione e la gestione di biblioteche e centri sociali;	
	10) La realizzazione di corsi di formazione professionale. La	
	società potrà svolgere qualunque altra attività strettamente	
	connessa e funzionale a quelle su indicate, potrà assumere	
	appalti e convenzioni con enti pubblici e privati, nonchè	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale ed e-	
	conomica necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e comunque sia direttamente che indirettamente atti-	
	menti ai medesimi, nonchè tra l'altro per la sola indicazione	
	semplificativa:	
	A) Nei limiti di quanto consentito dal vigente ordinamento	
	giuridico ed in particolare dall'art.2361 del Cod.Civ. per il	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà assume-	
	re interessenze e partecipazioni, ma non in via prevalente	
	ne' nei confronti del pubblico, in imprese organizzate sotto	
	forma di società di capitale o di società cooperative aven-	
	ti scopo analogo o complementare a quello sopra indicato o	
	che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'at-	
	tività sociale;	
	b) dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economi-	
	ci, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svilup-	
	pare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito nel settore sociale.	
	3	

	Per il raggiungimento di tutti gli scopi e finalità sopra in-	
	dicati, la società, potrà gestire mezzi di autotrasporto di	
	persone anche disabili ed anziane e di cose sia per conto	
	proprio che per conto terzi e di usufruire di contributi,	
	sussidi, finanziamenti agevolati, e di tutte le provvidenze	
	in genere, provenienti dall'unione europea, dallo stato, dal-	
	la regione e da ogni altro ente locale o da privati.	
	11)La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento	
	del movimento cooperativo unitario ed internazionale;	
	12) Gestire falegnamerie, laboratori di restauro, laboratori	
	di designer e progettazione arredi; realizzazione, installa-	
	zione e manutenzione di arredo urbano;	
	13) Gestire tipografie, legatorie, cartiere anche con carta	
	riciclata, aziende cartotecniche, scatolifici;	
	14) gestire la raccolta di carta da riciclare e la sua com-	
	mercializzazione;	
	15) Promuovere, organizzare e gestire corsi di qualificazione	
	e riqualificazione tecnico professionale dei soci e degli o-	
	peratori nonché per conto terzi;	
	16) promuovere e realizzare corsi per adulti mirati all'edu-	
	cazione permanente;	
	17) Assumere con privati o in regime di convenzione con enti	
	pubblici, lavori di pulizia, di manovalanza e di giardinag-	
	gio, lavori diretti alla tutela ed alla cura dell'ambiente,	
	lavori di potatura e di scerbatura, raccolta di rifiuti e	
	4	

	raccolta differenziata degli stessi, di disinfestazione e de-	
	rattizzazione, di pulizia delle spiagge e di qualsiasi am-	
	biente privato o pubblico, interno ed esterno; gestione di	
	piani di sensibilizzazione e pubblicizzazione ambientale,	
	impiantistica ambientale, servizi di monitoraggio ambientale	
	Raccolta rifiuti porta a porta; Lavori di manutenzione ed in-	
	stallazione di impianti elettrici edili ed altri, idraulici	
	di riscaldamento ed impiantistica in genere.	
	La società potrà inoltre prestare ogni tipo di servizio con-	
	nesso e inerente con l'attività elencata, compiere tutte le	
	operazioni tecniche, finanziarie, immobiliari, bancarie e ipote-	
	carie necessarie per il conseguimento dello scopo socia-	
	le, potrà usufruire di contributi e finanziamenti da parte	
	dello Stato, della Regione, dalla Comunità Economica Europea	
	e da ogni altro Ente pubblico e privato, con i quali potrà	
	stipulare convenzioni e partecipare a gare, e licitazioni per	
	l'affidamento della gestione di servizi.	
	Essa potrà aderire a Consorzi e a confederazioni ed Associa-	
	zioni Cooperativistiche.	
	Per la realizzazione degli scopi sociali di cui sopra la so-	
	cietà potrà svolgere ogni tipo di attività.	
	I soci lavoratori stabiliscono con la loro adesione o succes-	
	sivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulte-	
	riore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabora-	
	5	

	zione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono co-	
	munque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci suddetti deve essere rispettato il principio di parità di	
	trattamento.	
	Gli amministratori possono predisporre regolamenti che deter-	
	minano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica tra la società e i soci.	
	Detti regolamenti devono essere approvati dall'assemblea con	
	le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	La società cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con i terzi.	
	La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla coope-	
	rativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito	
	delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regola-	
	menti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplina-	
	ta dai principi della mutualità senza scopo di lucro.	
	ART.4) PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire	
	i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno ap-	
	plicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	6	

	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci coope-	
	ratori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamen-	
	te, nello svolgimento della propria attività, delle presta-	
	zioni lavorative dei soci. Gli amministratori documentano ta-	
	le condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio	
	evidenziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è	
	superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui	
	all'art. 2425, 1° comma, punto B9.	
	<u>SOCI - STRUMENTI FINANZIARI</u>	
	<u>ART.5)</u> - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi	
	che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che eser-	
	citano arti e mestieri attinenti alla natura dell'attività	
	della cooperativa e/o che per loro effettiva capacità di la-	
	7	

	voro, attitudine e specializzazione professionale, possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed atti-	
	vamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.	
	Con il rispetto dei requisiti sopra indicati, sono ammessi	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, le persone	
	svantaggiate di cui al primo comma dell'art.4 della Legge	
	n.381/91.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva .	
	I soci si distinguono in:	
	a) i soci lavoratori, vale a dire coloro che svolgono o che	
	sono interessati a svolgere successivamente la propria atti-	
	vità professionale e lavorativa a favore della cooperativa,	
	per i quali si applicano le disposizioni di legge previste in	
	materia;	
	b) soci volontari, intesi nella dizione dell'art. 2 della	
	Legge 381/91, che prestano la loro opera gratuitamente nel-	
	l'attività della cooperativa. Essi non hanno diritto a nessu-	
	na forma di retribuzione e possono essere loro rimborsate so-	
	lo le spese effettivamente sostenute e documentate. Ai soci	
	volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme	
	di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ma de-	
	ve essere loro garantita l'assicurazione contro gli infortuni	
	sul lavoro e malattie professionali;	
	8	

	c) possono acquisire la qualifica di soci sovventori, ai	
	sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, le per-	
	sone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e ver-	
	sare quote di capitale sociale al fine di partecipare finan-	
	ziariamente al raggiungimento degli scopi sociali. Ai soci	
	sovventori spetta un tasso di remunerazione che non potrà in	
	ogni caso essere maggiorato in misura superiore al 2 per cen-	
	to a quello stabilito per gli altri soci.	
	All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le	
	quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale per l'intero valore nominale.	
	<u>ART.5</u> - La società cooperativa potrà emettere strumenti fi-	
	nanziari di partecipazione e non partecipativi secondo la di-	
	sciplina prevista per le società per azioni.	
	I sottoscrittori di strumenti finanziari di partecipazione	
	assumono la qualifica di soci finanziatori.	
	I soci finanziatori hanno diritto di voto nell'assemblea ed	
	hanno diritto ad eleggere un amministratore, in ogni caso non	
	può essere loro attribuito più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascu-	
	na assemblea generale.	
	Gli strumenti finanziari di partecipazione sono privilegiati	
	nella ripartizione degli utili la cui misura viene determina-	
	ta nella delibera di emissione.	
	Gli strumenti finanziari non partecipativi non hanno diritto	
	9	

	di voto in assemblea ma sono privilegiati nella ripartizione	
	degli utili e nel rimborso del capitale nella misura e con le	
	modalità determinare nella delibera di emissione.	
	Sia per gli strumenti finanziari partecipativi che per quelli	
	non partecipativi i privilegi previsti nella ripartizione de-	
	gli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle	
	riserve non divisibili a norma dell'art.2545 ter del cod.civ.	
	<u>Art.6)</u> - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presen-	
	tare al Consiglio di amministrazione domanda scritta, con i	
	seguenti dati ed elementi :	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e citta-	
	dinanza;	
	b) precisazione della capacità effettiva di lavoro, dell'at-	
	titudine e/o specializzazione professionale;	
	c) ammontare del capitale sociale che si propone di sotto-	
	scrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad Euro	
	25,00 (venticinque virgola zero zero) complessive, nè supe-	
	riore al limite massimo fissato dalla legge;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	sociali.	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico ac-	
	certata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e	
	l'inesistenza di cause di incompatibilità delibera sulla do-	
	manda.	
	10	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori nel libro	
	soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota,	
	il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori.	
	In caso di deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta	
	giorni motivarla e comunicarla all'interessato.	
	In caso di rigetto l'istante può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione di diniego chiedere che sull'istanza si pronun-	
	ci, l'assemblea che delibererà, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	<u>ART.7)</u> - I soci sono obbligati:	
	a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le mo-	
	dalità e nei termini previsti dal successivo articolo 18);	
	b) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea,	
	c) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	d) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, se-	
	11	

	condo le esigenze in atto e secondo quanto previsto da even-	
	tuali regolamenti.	
	<u>ART.8)</u> - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contempora-	
	neamente ad altre cooperative, associarsi a società, che per-	
	seguono identici scopi sociali o che comunque esplichino at-	
	tività concorrente, salvo specifico assenso dell'Assemblea.	
	E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro	
	subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano	
	in concorrenza con la cooperativa.	
	Il socio deve inoltre astenersi, anche al fuori dello svolgi-	
	mento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompa-	
	tibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nel-	
	la sua attitudine personale e professionale a partecipare al-	
	l'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	RECESSO-ESCLUSIONE-DECESSO	
	<u>ART.9)</u> - La qualità di socio si perde per recesso, esclusio-	
	ne, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica	
	socia.	
	<u>ART.10)</u> - Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può rece-	
	dere il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi o comprovati mo-	
	tivi di ordine familiare o personale, di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	12	

	c) può altresì recedere il socio che, in relazione alle Sue	
	aspettative economico professionali, reputi non soddisfacenti	
	le condizioni di trattamento in concreto offerte dalla Coope-	
	rativa, qualora eserciti tale facoltà entro i novanta giorni	
	successivi alla sua ammissione.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società e deve essere esaminata dagli ammini-	
	stratori entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per quanto non previsto si applica l'art.2532 del cod.civ.	
	Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del	
	diritto di voto è disciplinato dagli artt.2437 e seguenti del	
	Codice Civile.	
	<u>ART.11)</u> - L'esclusione del socio può essere deliberata dal	
	Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:	
	a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	c) nei casi previsti dall'art.2286 c.c. (interdizione, inabi-	
	litazione del socio, condanna ad una pena che importa inter-	
	13	

	dizione anche temporanea dai pubblici uffici etcc..)	
	d) per fallimento (art.2288 I° Comma del c.c.)	
	e) per morosità ingiustificata nel versamento della quota o	
	delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventua-	
	li debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	f) per il verificarsi di una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dall'articolo 9);	
	g) per mancanza disciplinari di particolare gravità nello	
	svolgimento del lavoro del socio;	
	h) per grave danno ingiusto causato dal socio alla cooperati-	
	va.	
	L'esclusione dal socio determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal-	
	l'annotazione nel libro dei soci.	
	<u>ART.12)</u> - Le deliberazioni prese in materia di esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a	
	mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentata dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della cooperativa.	
	<u>ART.13)</u> - In caso di morte del socio cooperatore gli eredi	
	hanno diritto alla liquidazione della quota.	
	Gli eredi, l'erede o il legatario, in possesso dei requisiti	
	14	

	per assumere al qualità di socio, potranno subentrare nel	
	rapporto sociale, purchè la relativa domanda sia presentata	
	entro sei mesi dalla morte del socio a pena di decadenza e	
	sia accolta dal Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di pluralità di eredi questi debbono nominare un rap-	
	presentante comune salvo che la quota sia divisibile e la so-	
	cietà consenta alla divisione.	
	<u>ART.14)</u> - I soci receduti od esclusi nonchè gli eredi dei so-	
	ci deceduti, hanno diritto al rimborso della quota del capi-	
	itale sociale ad essi spettante comprensiva di quanto effetti-	
	vamente versato nonchè di quanto attribuito a titolo di au-	
	mento gratuito, eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale.	
	Hanno altresì diritto al rimborso del sovrapprezzo, ove ver-	
	sato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale.	
	La liquidazione della quota come sopra indicata avrà luogo	
	sulla base del bilancio di esercizio, nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale, limitatamente al soci, diventi o-	
	perativo.	
	Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta	
	dell'interessato.	
	Il pagamento al socio receduto, escluso o agli eredi del so-	
	cio deceduto deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	15	

	Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli	
	artt.2545 quinquies e 2545 sexies la liquidazione unitamente	
	agli interessi legali, potrà essere corrisposta in più rate	
	entro un termine massimo di cinque anni.	
	<u>ART.15)</u> - I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio	
	cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il	
	rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180	
	(centottanta) giorni indicati al precedente articolo.Gli ere-	
	di del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea do-	
	cumentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli	
	aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico dele-	
	gato alla riscossione medesima.Le quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque	
	non rimborsate,saranno destinate ad un fondi di riserva	
	straordinaria.	
	<u>TITOLO V</u>	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE-UTILI E RISTORNI</u>	
	<u>ART.16)</u> - Il patrimonio sociale è costituito :	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:	
	a.1) un numero illimitato di quote sociali, ciascuna di valo-	
	re nominale non inferiore nè superiore ai limiti consentiti	
	dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;	
	b) dalla riserva ordinaria;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti	
	16	

	a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci	
	receduti, esclusi o dalle quote non rimborsate agli eredi dei	
	soci cooperatori defunti;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito per oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata la fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.	
	<u>ART.17)</u> - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Assemblea e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.	
	<u>ART.18)</u> - Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.	
	La cessione della quota del socio cooperatore non ha effetto verso la società se non è autorizzata dagli amministratori,	
	17	

	ed è disciplinata dall'art.25340 del Codice Civile.	
	<u>ART.19)</u> - L'esercizio sociale và dal primo gennaio al 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione o l'amministratore unico provvede alla redazione	
	del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite,previo	
	esatto inventario,da compilarsi tutti con criteri di oculata	
	prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la	
	relazione al bilancio nella quale dovranno essere specifica-	
	tamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il	
	carattere cooperativo della società.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla	
	distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese	
	e costi pagati o a pagare,compresi gli ammortamenti e le som-	
	me eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento	
	economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	<u>ART.20)</u> - Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio	
	saranno così destinati:	
	a) sl fondo di riserva legale in misura non inferiore al 30%	
	degli utili netti annuali;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione costituito dall'Associazione Nazionale cui la	
	18	

	cooperativa aderisce, o in difetto di adesione al Ministero	
	del Lavoro, in misura del 3% degli utili netti annuali.	
	La destinazione degli utili non assegnati ai sensi delle su-	
	periori lettere a) e b) viene determinata dall'assemblea.	
	L'eventuale distribuzione di dividendi tra i soci deve avve-	
	nire in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno	
	sottoscritta e per i soci cooperatori nei limiti di cui al-	
	l'art.2514, lettera a) del codice civile.	
	<u>ART.21)</u> - L'assemblea ordinaria in sede di approvazione del	
	bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deli-	
	bera in merito all'erogazione dei ristorni ai soci.	
	L'erogazione dovrà essere determinata in proporzione alle ore	
	lavorate da ciascuno o in ragione del tipo di lavoro svolto	
	secondo le categorie dei lavoratori occupati determinate e	
	distinte con apposito regolamento.	
	L'assemblea dovrà deliberare che la ripartizione dei ristorni	
	ai soci, in proporzione alla quantità e qualità dei rapporti	
	mutualistici avvenga mediante integrazione delle retribuzioni	
	dell'attività lavorativa, o mediante l'aumento proporzionale	
	delle rispettive quote ovvero mediante l'emissione di stru-	
	menti finanziari.	
	In ogni caso a favore dei soci lavoratori non possono essere	
	deliberati ristorni in misura superiore al trenta per cento	
	dei trattamenti retributivi complessivi.	
	<u>TITOLO VI</u>	
	19	

	<u>ORGANI SOCIALI</u>	
	<u>ART.22)</u> - Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) l'amministratore unico ;	
	c) il Consiglio di Amministrazione;	
	d) il Collegio Sindacale nei casi previsti all'art.2543 primo	
	comma c.c.	
	<u>A) ASSEMBLEA DEI SOCI</u>	
	<u>ART.23)</u> - L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e	
	straordinarie.	
	L'assemblea ordinaria:	
	a) - approva il bilancio;	
	b) - nomina gli amministratori;	
	c) - nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;	
	d) - determina l'eventuale compenso degli amministratori ed	
	il compenso dei sindaci;	
	e) delibera sulle responsabilità degli amministratori;	
	f) approva i regolamenti predisposti dagli amministratori;	
	g) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli am-	
	ministratori.	
	E' di competenza dell'assemblea straordinaria deliberare:	
	a) sulle modifiche dello statuto della società;	
	b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	c) su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua com-	
	20	

	petenza.	
	<u>ART.24)</u> - L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'og-	
	getto da trattare:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti	
	spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggio-	
	ranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.	
	L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in	
	prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o	
	rappresentati i 2/3 dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggio-	
	ranza assoluta dei voti di tutti i soci della cooperativa.	
	Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto	
	della società, sul trasferimento della sede sociale anche in	
	altra località del territorio dello Stato o sulla trasforma-	
	zione della società tanto in prima che in seconda convoca-	
	zione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favo-	
	revole di almeno i due terzi dei voti di tutti i soci.	
	<u>ART.25)</u> - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è	
	convocata dal Consiglio di Amministrazione.	
	L'assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne	
	sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un	
	21	

	decimo dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal	
	Collegio Sindacale.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, o entro il maggior termine di 180 (centot-	
	tanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano, per	
	deliberare su quanto di sua competenza.	
	<u>ART.26)</u> - La convocazione dell'assemblea sarà data mediante	
	avviso da spedire a tutti i soci con raccomandata a.r. almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso	
	dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da tratta-	
	re, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e la data dell'e-	
	ventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello	
	stesso giorno fissato per la prima.	
	L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla	
	sede sociale.	
	<u>ART.27)</u> - L'assemblea è di norma presieduta dall'amministra-	
	tore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	o da altro socio designato dagli intervenuti.	
	Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario scegliendo-	
	lo anche fra i non soci.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'assemblea.	
	<u>ART.28)</u> - Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che	
	risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta gior-	
	ni e che non siano in mora nei versamenti della quota sotto-	
	22	

	scritta.	
	<u>ART.29)</u> - Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque	
	sia il valore della quota sottoscritta.	
	Le persone giuridiche socie hanno diritto ad un voto per ogni	
	quota sottoscritta con un massimo di cinque voti.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, possono farsi rappresentare da altri	
	soci non amministratori mediante delega scritta.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.	
	<u>ART.30)</u> - Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di	
	diritto di voto l'assemblea speciale di ciascuna categoria,	
	convocata dagli amministratori della società o dal rappresen-	
	tante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno	
	un terzo dei possesso di strumenti finanziari ne facciano ri-	
	chiesta, delibera sugli argomenti indicati all'art.2541 C.C.	
	<u>B) AMMINISTRATORE UNICO E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	<u>ART.31)</u> - L'amministrazione e la rappresentanza della società	
	è affidata ad un amministratore unico o ad un Consiglio di	
	Amministrazione composto da tre a cinque membri eletti dal-	
	l'assemblea dei soci.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	peratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione elegge,	
	scegliendoli tra i propri membri, il Presidente, se questo	
	non è nominato dall'Assemblea ed il Vice Presidente.	
	23	

	Funge da Segretario del Consiglio, un Consigliere oppure una	
	persona estranea appositamente delegata.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di	
	tre mandati consecutivi e la loro carica non è cumulabile con	
	altre.	
	Gli amministratori, anche se nominati nell'atto costitutivo	
	sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il	
	diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la	
	revoca avviene senza giusta causa.	
	<u>ART.32)</u> - Gli amministratori non ricevono compensi salvo che	
	l'assemblea deliberi diversamente.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particola-	
	ri incarichi in conformità dell'atto costitutivo è stabilita	
	dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Col-	
	legio Sindacale, ove esistente.	
	<u>ART.33)</u> - Il Consiglio di Amministrazione può delegare pro-	
	prie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcu-	
	ni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi membri, de-	
	terminando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio delle delega, fatta eccezione per quelle attribu-	
	zioni non delegabili per legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un procuratore	
	24	

	per singoli affari, determinandone i poteri e l'eventuale re-	
	munerazione.	
	<u>ART.34)</u> - La firma e la rappresentanza sociale sono affidate,	
	anche in giudizio, all'amministratore unico o al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione. Nei limiti stabiliti dalla	
	delega, la firma sociale spetta anche e disgiuntamente al	
	Consigliere Delegato se nominato.	
	<u>ART.35)</u> - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente, anche dietro domanda motivata di almeno due Con-	
	siglieri o dal Collegio Sindacale.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno	
	di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, a	
	mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i consi-	
	glieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei consiglieri presenti.	
	L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori	
	e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, o per conto	
	proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della	
	società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la	
	portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì	
	25	

	astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa	
	l'organo collegiale.	
	In tali casi la deliberazione del consiglio di amministrazione	
	ne deve adeguatamente motivare le ragioni della convenienza	
	per la società dell'operazione.	
	<u>ART.36)</u> - Al Consiglio di Amministrazione o all'amministrato-	
	re unico è affidata l'amministrazione della società con fa-	
	coltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che non siano espressamente riservati alla	
	assemblea.	
	<u>C) - COLLEGIO SINDACALE</u>	
	<u>ART.37)</u> - L'assemblea nomina il Collegio Sindacale nei casi	
	in cui è obbligatorio per legge.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due sindaci supplenti, soci o non soci.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono	
	essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali indi-	
	viduati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i	
	professori universitari di ruolo in materie economiche o giu-	
	ridiche.	
	Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggi-	
	26	

	bili.	
	<u>ART.38)</u> - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle	
	leggi e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adot-	
	tato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed eser-	
	cita il controllo contabile nel caso previsto all'art.2409	
	bis, terzo comma, c.c.	
	I sindaci possono in ogni momento provvedere anche indivi-	
	dualmente ad atti di ispezione e controllo.	
	Gli accertamenti eseguiti devono risultare dall'apposito li-	
	bro di cui all'art.2421, primo comma, n.5) del cod.civ.	
	<u>TITOLO VIII</u>	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	<u>ART.39)</u> - La società cooperativa si scioglie per le cause in-	
	dicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art.2484 del	
	cod.civ., nonchè per la perdita del capitale sociale.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società o, ne-	
	gli altri casi, quella appositamente convocata, con le mag-	
	gioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo	
	e dello statuto:	
	1) delibera sul numero dei liquidatori e le regole di funzio-	
	namento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	2) nomina i liquidatori con indicazioni di quelli a cui spet-	
	ta la rappresentanza della società;	
	27	

	3) determina i criteri in base ai quali deve svolgersi la li-	
	quidazione, i poteri dei liquidatori e gli atti necessari per	
	la conservazione del valore dell'impresa.	
	<u>ART.40)</u> - In caso di scioglimento della società l'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere de-	
	voluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di	
	rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperati-	
	vo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S.	
	14 dicembre 1947, n.1577, cui la cooperativa aderisce.	
	Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al	
	rimborso degli strumenti finanziari di partecipazione detenu-	
	ti dai soci finanziatori rispetto al rimborso delle quote di	
	capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel	
	tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.	
	<u>TITOLO IX</u>	
	<u>CLAUSOLA COMPROMISSORIA</u>	
	<u>ART.41)</u> - Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovve-	
	ro tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, nonchè le controversie promosse da	
	amministratori liquidatori e sindaci, ovvero nei loro con-	
	fronti, dovranno essere risolte da un collegio arbitrale com-	
	28	

	posto da tre arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale	
	presso la Camera di Commercio di Messina che dovrà provvedere	
	alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta	
	dalla parte più diligente.	
	Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel	
	termine previsto la nomina sarà richiesta dalla parte più di-	
	ligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede	
	la società.	
	Gli arbitri, così nominati, designeranno il Presidente del	
	Collegio Arbitrale.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presiden-	
	te del Collegio Arbitrale.	
	Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla nomina.	
	Il collegio deciderà con procedura irrituale secondo diritto.	
	Il lodo sarà impugnabile solo nel caso in cui gli arbitri non	
	abbiano osservato le norme di diritto e solo se:	
	1) per prendere la loro decisione gli arbitri abbiano dovuto	
	conoscere questioni non compromettibili;	
	2) l'oggetto del loro giudizio sia stata la validità di deli-	
	bera assembleare.	
	<u>TITOLO X</u>	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
	<u>ART.42)</u> - La durata della società è fissata fino al 31 dicem-	
	bre 2100.	
	29	

30